

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**Determinazione n. 197 del 23 maggio 2023**

**Oggetto: Determinazione tariffaria relativa al PEF 2022/2025 dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico di Battipaglia (in applicazione della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/RIF e della Determinazione ARERA 22 aprile 2022, n. 01/DRIF/2022).**

**PREMESSO CHE:**

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

**PREMESSO ALTRESÌ CHE:**

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *"Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti"*;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2018-2021) tesi tra l'altro a rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;

DIREZIONE GENERALE

- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, nell'ambito del quale ha fissato i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento:

- a) *ha declinato diverse opzioni regolatorie articolate sulla base: del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti (distinguendo tra gestore integrato e gestore non integrato) nonché della valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa (distinguendo tra presenza di impianti di chiusura del ciclo "minimi" e impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi");*
- b) *ha disposto una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", coerente con il principio di gerarchia dei rifiuti che prevede un limite alla crescita annuale dei corrispettivi, nonché l'introduzione di un fattore che, nell'ambito del vincolo di crescita delle tariffe di accesso ai predetti impianti, considera le caratteristiche tecnologiche e ambientali, al fine di promuovere soluzioni sempre più innovative e ambientalmente sostenibili;*
- c) *ha introdotto una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento "intermedi", qualora, nell'ambito dell'attività di programmazione siano indicati flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" provenienti da tali impianti "intermedi", per la parte corrispondente all'incidenza dei flussi indicati sulla quantità totale trattata, che analogamente prevede un limite alla crescita annuale dei corrispettivi, nonché l'introduzione di un fattore correlato alle caratteristiche tecnologiche e ambientali;*
- d) *stabilito l'applicazione delle "medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti" (comma 2.2 della deliberazione 363/2021/R/RIF) dei costi riconosciuti di esercizio e di investimento "del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2.1 e articolo 7 MTR-2);*
- e) *previsto che il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" e dell'impianto "intermedio", in ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025, applichi "la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, determinato sulla base dei costi totali dell'impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa (...), nonché di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso secondo quanto previsto all'Articolo 23 del MTR-2" (commi 5.1 e 5.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF);*
- f) *ha stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il gestore degli impianti di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3 [ossia, rispettivamente, degli impianti minimi e degli impianti intermedi]:*
  - *o fino alla predisposizione delle proposte tariffarie da parte del soggetto competente (...), applica la struttura tariffaria previgente;*
  - *o a seguito della predisposizione da parte del soggetto competente, applica le tariffe dal medesimo determinate, comunque nel rispetto del limite di cui al comma 5.1 del MTR-2, secondo periodo;*
  - *o la differenza tra le tariffe provvisorie (...) e le tariffe calcolate ai sensi del MTR-2 (...) è oggetto di conguaglio" (commi 5.4 e 5.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF);*

**DIREZIONE GENERALE**

- con la determinazione 01/DRIF/2022 del 22.04.2022 l'Autorità ha, infine, approvato gli "schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

**DATO ATTO CHE:**

- la Regione Campania, con nota del 27.04.2022 PG/2022/0222407, acquisita in pari data al prot. EDA n. 1635/2022, ha trasmesso la DGR n. 190 del 20.04.2022, con la quale ha individuato nel sistema impiantistico regionale gli impianti definiti "minim" ed "intermed" in attuazione della Deliberazione di ARERA n. 363/2021 e del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);

- la Regione Campania, con la richiamata DGR n.190/2022, ha altresì indicato come organismi competenti (SC) allo svolgimento degli adempimenti di cui ai commi 7.4, 7.5 e 7.6 del MTR2 gli Enti d'Ambito istituiti dall'art. 25, comma 3 della L.R. n. 14/2016.

**RILEVATO CHE:**

- per gli impianti ricadenti nel territorio dell'ATO Salerno, il SC individuato dalla Regione Campania è l'Ente d'Ambito Salerno;

**DATO ATTO CHE:**

- nell'ATO Salerno l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) sito nel Comune di Battipaglia è classificato come "intermedio" e, pertanto, soggetto a regolazione tariffaria secondo ARERA;

**VISTA E RICHIAMATA:**

- la Determinazione Direttoriale n. 190 del 25.11.2022, con cui è stato validato il Piano Economico-Finanziario 2022/2025 per la determinazione della tariffa di accesso all'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di Battipaglia, in applicazione della citata Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/RIF;

**DATO ATTO CHE:**

- la EcoAmbiente Salerno S.p.A., gestore del TMB di Battipaglia, ha comunicato la necessità di procedere ad una revisione del PEF 2022/2025 dell'impianto TMB di Battipaglia, a causa di sopravvenute spese impreviste che incidono sui costi di gestione dell'impianto e, quindi, più in generale, sugli equilibri di bilancio della predetta Società (cfr. Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 55, adottata con verbale n. 5 del 20.4.2023, acquisita al prot. EDA n. 997 del 21.04.2023);

**CONSIDERATO CHE:**

- alla luce di tale richiesta di revisione, analizzata nel dettaglio l'incidenza delle voci di costo in funzione anche dei flussi in uscita ad esse correlati, occorre elaborare il PEF 2022-2025, distinguendo l'aliquota riconducibile all'impianto di chiusura del ciclo "minimo" -Termovalorizzatore di Acerra e,

**DIREZIONE GENERALE**

pertanto, "regolata" (soggetta a regolazione dell'Autorità) - da quella non destinata ad impianti minimi, dunque, "non regolata", tanto in linea con quanto disposto dall'art. 25 comma 1 del MTR2;

**RILEVATO CHE:**

- la procedura di approvazione deve essere svolta secondo le modalità descritte all'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021, per l'aliquota "regolata", mentre per l'aliquota "non regolata" si predispose il PEF 2022-2025 con la quadratura dei costi fino alla determinazione del Vincolo ai Ricavi massimo;

- il limite alla crescita annua del fattore  $\tau_a$  va applicato soltanto all'aliquota regolata, in quanto l'aliquota non regolata sottende una chiusura del ciclo in un impianto che non ricade nel perimetro degli impianti "minimi" e che dunque è non soggetto alla regolazione tariffaria né ad alcun vincolo alla crescita annua della tariffa;

- il gestore predispose il Piano economico finanziario per il periodo 2022/2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente (*comma 7.2*),

- il Piano economico-finanziario di cui al comma 7.2 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2;

**DATO ATTO CHE:**

- l'EDA Salerno, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito dalla Società EcoAmbiente Salerno S.p.A., gestore del TMB di Battipaglia, le seguenti note:

a) nota prot. EDA n. 997/2023 del 21.04.2023;

b) nota prot. EDA n. 1117 del 10.05.2023;

comprendenti complessivamente la seguente documentazione:

- 1) Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 1 della determina 1/DRIF/2022), relativo alla parte tariffaria "regolata";
- 2) relazione di accompagnamento, redatta secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DRIF/2022) per i capitoli di competenza del gestore (*Cap. 2 e 3*), con elaborazioni distinte per la parte tariffaria "regolata" e "non regolata";
- 3) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (*Allegato 3* della determina 1/DRIF/2022), corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la completezza e la

DIREZIONE GENERALE

veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, nonché la conformità alla normativa vigente del titolo autorizzatorio per la gestione dell'impianto soggetto a regolazione tariffaria ai sensi del MTR-2;

- 4) bilancio di esercizio, anni 2020 e 2021;
- 5) Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 55, adottata con verbale n. 5 del 20.4.2023;

**RILEVATO CHE:**

- è previsto, qualora ne ricorrano le condizioni, l'aggiornamento tariffario, nel rispetto della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità (art. 8 co. 8.1 delib. Arera) o con revisioni infra periodo (art. 8, co. 8.5 della medesima delib. ARERA), in seguito e per effetto del quale sarà calcolato il nuovo corrispettivo tariffario medio massimo ponderato (*quota regolata e non regolata*);

- l'eventuale aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei Piani economico-finanziari come previsto al comma 7.2 del MTR2, è predisposto dai gestori - sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento - ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti;

**VISTA E RICHIAMATA:**

- la "Relazione di accompagnamento: Impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) sito nel Comune di Battipaglia (SA)", redatta dall'Area Tecnica (prot. n. 1148/2023 del 15.05.2023);

**RITENUTO:**

- pertanto, di validare il Piano Economico-Finanziario 2022/2025 per la determinazione della tariffa di accesso all'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di Battipaglia, in applicazione della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/RIF, distinguendo tra aliquota "*regolata*" (soggetta a regolazione da parte dell'Autorità) e aliquota "*non regolata*", per la quale non è stato applicato il limite alla crescita annua del fattore  $\tau_a$  (in quanto l'aliquota non regolata sottende una chiusura del ciclo in un impianto che non ricade nel perimetro degli impianti "minimi" e che, dunque, non è soggetto alla regolazione tariffaria né ad alcun vincolo alla crescita annua della tariffa), e di seguito si riepilogano le risultanze anni 2022/2025, distinte per le due aliquote (*regolata e non regolata*):

Descrizione	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Tonnellate che pesano i flussi regolati	116.878	116.280	116.280	116.280
Tonnellate che pesano i flussi non regolati	36.348	36.720	36.720	36.720
VRI <sub>a</sub> (regolato)	17.466.121	15.989.304	15.669.031	15.637.526
VRI <sub>a</sub> (non regolato)	8.379.840	9.823.772	8.935.158	8.926.932

DIREZIONE GENERALE

**DATO ATTO CHE:**

- con le sentenze del Tar Lombardia, sezione prima, 24 febbraio 2023, n. 486, 27 febbraio 2023, n. 501 e 6 marzo 2023, n. 557 è stato disposto l'annullamento parziale della deliberazione dell'autorità 363/2021/r/rif.;

- l'ARERA, con la Deliberazione 7 marzo 2023, n. 91/2023/C/RIF, ha deliberato di impugnare, con istanza di sospensione cautelare, le richiamate sentenze del TAR Lombardia;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;

**CONSIDERATO CHE:**

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

**VISTI E RICHIAMATI:**

la L. 241/1990;

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. n. 152/2006;

la Deliberazione ARERA n. 443/2019;

la Deliberazione ARERA n. 363/2021;

la Determinazione ARERA n. 01/DRIF/2022 del 22.04.2022;

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui in narrativa e che devono intendersi integralmente riportate:

**1) di validare** il Piano Economico-Finanziario 2022/2025 per la determinazione della tariffa di accesso all'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di Battipaglia, in applicazione della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/RIF, comprensivo della seguente documentazione allegata, prevista nella Determinazione ARERA 22 aprile 2022, n. 01/DRIF/2022, per l'aliquota "regolata":

<b>1.</b>	<b>PEF 2022-2025 dell'impianto per la parte "regolata" (Redatto secondo lo schema Allegato 1 alla Det. Arera N. 01/DRIF/2022)</b>	<b>1.a</b> PEF 2022-2025 in formato .pdf redatto dal gestore
<b>2.</b>	Relazione di accompagnamento al PEF (Redatta secondo lo schema Allegato 2 alla Det. Arera N. 01/DRIF/2022)	<b>2.a</b> Relazione redatta dal gestore in formato .pdf <b>2.b</b> Relazione redatta dal SC in formato pdf

**DIREZIONE GENERALE**

3.	Dichiarazione di veridicità del gestore ( <i>Redatta secondo lo schema Allegato 3 alla Det. Arera N. 01/DRIF/2022</i> )	<b>3.a</b> Dichiarazione di veridicità del gestore in formato .pdf
	Altra documentazione	<b>a.1.</b> Verbale CdA gestore n. 5 del 20.4.2023, deliberazione n. 55 <b>a.2</b> Bilancio di esercizio gestore anno 2020 <b>a.3</b> Bilancio di esercizio gestore anno 2021

**2) di dare atto** che l'art. 5.6 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, prevede che "Le tariffe di accesso agli impianti di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3, risultanti dai criteri fissati dall'Autorità, sono considerate quali prezzi massimi unitari – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/1995 – e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi del MTR-2 e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore dell'impianto di applicare ai soggetti che conferiscono all'impianto medesimo tariffe inferiori a quelle approvate dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati";

**3) di validare** il seguente andamento del fattore  $\tau_{a,max}$  (limite annuale di crescita) finale per il periodo tariffario 2022/2025, per la "parte regolata", come da tabella che segue:

	ANNO			
	2022	2023	2024	2025
$\tau_{a,max}$ finale	0,949	0,855	0,837	0,836

**4) di sottoporre** all'approvazione del Consiglio d'Ambito la tariffa massima finale di accesso all'impianto *de quo*, approvando il seguente prospetto che pondera le tariffe (regolata e non regolata) per i quantitativi associati:

Riepilogo generale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Tonnellate che pesano i flussi regolati	116.878	116.280	116.280	116.280
Tonnellate che pesano i flussi non regolati	36.348	36.720	36.720	36.720
VRI <sub>a</sub> (regolato)	17.466.121	15.989.304	15.669.031	15.637.526
VRI <sub>a</sub> (non regolato)	8.379.840	9.823.772	8.935.158	8.926.932
<b>Tariffa regolata</b>	<b>149,44</b>	<b>137,51</b>	<b>134,75</b>	<b>134,48</b>
<b>Tariffa non regolata</b>	<b>230,55</b>	<b>267,53</b>	<b>243,33</b>	<b>243,11</b>
<b>Tariffa media massima ponderata (regolata e non regolata)</b>	<b>168,68</b>	<b>168,71</b>	<b>160,81</b>	<b>160,55</b>

**DIREZIONE GENERALE**

- 5) **di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 6) **di trasmettere** all'ARERA la presente Determinazione, unitamente alla documentazione di cui al precedente punto 1) nonché alla successiva determinazione tariffaria del Consiglio d'Ambito dell'EDA;
- 7) **di dare atto** che la presente Determinazione è da intendersi sostitutiva della precedente Determinazione direttoriale n. 190 del 25.11.2022;
- 8) **di precisare** che la presente validazione tariffaria è determinata *sub iudice*, in attesa della decisione degli organi giurisdizionali amministrativi aditi;
- 9) **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

**Il Direttore Generale**

*avv. Bruno Di Nesta*